

Delibera n° 241

Estratto del processo verbale della seduta del
16 febbraio 2024

oggetto:

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE. MODIFICHE AL PIANO FINANZIARIO ANALITICO.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria e performance" del Regolamento (UE, EURATOM) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ed in particolare l'articolo 33 "Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Visto l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";

Considerato che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);

Visto in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma di cui sopra, prevedono l'istituzione del "Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR", di seguito Fondo, con gestione fuori bilancio in cui affluiscono, per ciascun programma, le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma, le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma, le risorse proprie che

l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai Programmi, le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma;

Visto il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020 e del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.200/Pres. del 6 dicembre 2021, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14, e che abroga il precedente Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive Decisioni di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018, C(2020) 2691 del 23 aprile 2020, C(2020) 8049 del 16 novembre 2020 e C(2022)1247 del 24.02.2022;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1836 del 29 settembre 2017, n. 2169 del 23 novembre 2018, n. 644 del 30 aprile 2020 e n. 1806 del 27 novembre 2020 e la generalità della Giunta regionale n. 441 del 25 marzo 2022 con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea;

Visto il piano finanziario analitico del Programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1954 del 9 ottobre 2015, come da ultimo modificata con deliberazione n. 788 del 19 maggio 2023, per complessivi 319.468.376,55 euro, di cui 230.779.184,00 euro di risorse del Programma (risorse POR) e 88.689.192,55 di risorse aggiuntive regionali (risorse PAR);

Richiamata l'Attività 1.5.a "Emergenza sanitaria COVID-19", di competenza del Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze quale Struttura regionale attuatrice, realizzata con procedura di attivazione codice PRATT28300, che prevede un singolo intervento a rimborso in favore della Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità, intervento denominato "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica";

Dato atto che l'attuale dotazione finanziaria della PRATT28300 ammonta a 7.209.231,79 euro, di cui 6.476.280,42 euro di risorse POR e 732.951,37 euro di risorse PAR;

Considerato che la Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità ha presentato un rendiconto per quasi 3,4 milioni di euro, a chiusura di suddetto intervento, relativo a spese correnti;

Rilevato che, rispetto alle risorse assegnate sul piano finanziario analitico, per l'intervento sopra citato sono già state concesse 3.450.000,00 euro di risorse POR, e che risultano dunque disponibili all'impegno 3.026.280,42 di risorse POR e 732.951,37 euro di risorse PAR, che nel complesso sono sufficienti per dare copertura al rendiconto pervenuto;

Rilevato, tuttavia, che sul Fondo non vi è disponibilità di risorse correnti sui capitoli relativi alle risorse POR, mentre vi è adeguata disponibilità sui capitoli relativi alle risorse PAR;

Dato atto, pertanto, che per procedere alla concessione del contributo a rimborso del rendiconto di cui sopra è necessaria una modifica tecnica al piano finanziario analitico del Programma, per rendere coerente la ripartizione tra risorse POR e PAR della PRATT28300 rispetto all'effettiva disponibilità di risorse correnti sul Fondo;

Considerato necessario, in particolare, incrementare nel piano finanziario la dotazione di risorse PAR della PRATT28300 per un importo di 2.650.000,00 euro, che in aggiunta ai 732.951,37 euro già in dotazione consentiranno di dare copertura al completamento dell'intervento e di concedere le relative risorse sul pertinente capitolo di spesa corrente PAR del Fondo;

Rilevata la disponibilità di:

- risorse PAR non impegnate sulla procedura PRATT166 dell'Attività 3.1.A.1 "Edilizia scolastica" per 750.000,00 euro;
- risorse PAR non impegnate sulla procedura PRATT 170 dell'Attività 3.1.B.2 "Case di riposo – BANDO" per 1.000.000,00 euro;
- economie di risorse PAR sull'Asse 2 per circa 900.000,00 euro;

Ritenuto di assegnare all'Attività 1.5.a, PRATT28300, 2.650.000,00 euro di risorse PAR derivanti per 750.000,00 euro dalla PRATT 166, per 1.000.000,00 euro dalla PRATT 170 e per 900.000,00 euro dalle economie dell'Asse 2;

Ritenuto, altresì, a fronte dell'incremento di risorse PAR sulla PRATT 28300, di disattivare dalla medesima procedura le economie di risorse POR pari a 3.026.280,42 euro, e di assegnarle contestualmente per 750.000,00 euro alla PRATT166 e per 1 milione di euro alla PRATT 170, ripristinandone le rispettive dotazioni finanziarie; l'eccedenza di risorse POR disattivate, pari a 1.276.280,42 euro, resta nel piano finanziario quale economia dell'Asse 1;

Visto l'articolo 7 comma 2 del Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per i Programmi, approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi, nonché per procedure di attivazione;

Visto altresì l'articolo 7 comma 4 del Regolamento di attuazione che prevede che la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia, approvi i bandi e gli inviti con le relative procedure e termini, ferma restando l'assegnazione delle risorse previste dal piano finanziario, al quale i bandi effettuano rinvio;

Dato atto che, ai sensi del citato articolo 7 comma 2 del Regolamento di attuazione e ai fini della determinazione delle risorse assegnate ai bandi e agli inviti di cui all'articolo 7 comma 4, le risorse riprogrammate dalla presente deliberazione sono disattivate dalle procedure di origine e attivate sulle procedure di destinazione, secondo il seguente dettaglio:

							(Euro)
Asse	Linea di intervento	Descrizione procedura attivazione	Codice procedura attivazione	Dotazione finanziaria	POR	PAR	Totale
1	1.5.A.1	Emergenza sanitaria COVID-19	PRATT28300	attuale	6.476.280,42	732.951,37	7.209.231,79
				modifica	- 3.026.280,42	2.650.000,00	- 376.280,42
				aggiornata	3.450.000,00	3.382.951,37	6.832.951,37
3	3.1.A.1	Edilizia scolastica	PRATT166	attuale	8.352.480,58	7.457.723,02	15.810.203,60
				modifica	750.000,00	- 750.000,00	-
				aggiornata	9.102.480,58	6.707.723,02	15.810.203,60
	3.1.B.2	Case di riposo - BANDO	PRATT170	attuale	6.939.725,54	12.690.043,43	19.629.768,97
				modifica	1.000.000,00	- 1.000.000,00	-
				aggiornata	7.939.725,54	11.690.043,43	19.629.768,97

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare il nuovo piano finanziario analitico del Programma per procedura di attivazione con l'evidenza delle economie per Asse, aggiornate in esito alla presente riprogrammazione, e con la distinzione fra risorse POR e PAR, secondo l'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che il piano finanziario analitico del Programma di cui alla presente deliberazione risulta coerente con la Decisione C(2022)1247 del 24.02.2022 di approvazione del Programma, garantendo col complesso delle risorse POR e PAR la copertura del piano di finanziamento di cui all'allegato II della Decisione per ciascun asse prioritario, secondo le quote di cofinanziamento FESR e nazionale, e assicurando in aggiunta delle risorse in overbooking;

Ritenuto che la Giunta regionale si riservi le opportune modifiche al piano finanziario analitico del Programma in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa e di realizzazione previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di modificare la dotazione finanziaria delle seguenti procedure di attivazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", a partire da quella attuale, come sotto indicato:

							(Euro)
Asse	Linea di intervento	Descrizione procedura attivazione	Codice procedura attivazione	Dotazione finanziaria	POR	PAR	Totale
1	1.5.A.1	Emergenza sanitaria COVID-19	PRATT28300	attuale	6.476.280,42	732.951,37	7.209.231,79
				modifica	- 3.026.280,42	2.650.000,00	- 376.280,42
				aggiornata	3.450.000,00	3.382.951,37	6.832.951,37
3	3.1.A.1	Edilizia scolastica	PRATT166	attuale	8.352.480,58	7.457.723,02	15.810.203,60
				modifica	750.000,00	- 750.000,00	-
				aggiornata	9.102.480,58	6.707.723,02	15.810.203,60
	3.1.B.2	Case di riposo - BANDO	PRATT170	attuale	6.939.725,54	12.690.043,43	19.629.768,97
				modifica	1.000.000,00	- 1.000.000,00	-
				aggiornata	7.939.725,54	11.690.043,43	19.629.768,97

2. di approvare il nuovo piano finanziario analitico del Programma per procedura di attivazione con evidenza delle economie per Asse, aggiornate in esito alla presente riprogrammazione, e con la distinzione fra risorse POR e PAR, secondo l'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il piano finanziario analitico del Programma di cui alla presente deliberazione è coerente con la Decisione C(2022)1247 del 24.02.2022 di approvazione del Programma, garantendo col complesso delle risorse POR e PAR la copertura del piano di finanziamento di cui all'allegato II della Decisione per ciascun asse prioritario, secondo le quote di cofinanziamento FESR e nazionale, e assicurando in aggiunta delle risorse in overbooking;
4. di riservarsi le opportune modifiche al piano finanziario analitico del Programma in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa e di realizzazione previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE